

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 24/01/2012

Svolgimento del processo

A seguito della proposizione del ricorso - incardinato al n. 8434/10 R.G.R. di questa Commissione - ne veniva fissata l'odierna trattazione dandone comunicazione alle parti.

La discussione si è svolta in pubblica udienza, giusta istanza in tal senso svolta dalla parte ricorrente (ric. n°. S-33426/10 del 6/12/2010), alla quale ha partecipato il rappresentante processuale di parte ricorrente. Dopo la relazione del Giudice a ciò designato, che informava la Commissione del contenuto del ricorso e degli otto documenti, oltre alle copie degli avvisi di accertamento in rettifica impugnati, prodotti a corredo dello stesso, con il quale si chiede conclusivamente: " annullare gli avvisi di accertamento illegittimi", e della intervenuta costituzione in giudizio, con proprie controdeduzioni (ric. n°. C-983/10 del 18/6/2010), del Comune di Vedano al Lambro, ripetute con deposito a questa C.T.P. in data 23/9/2010, che, sia pur con motivazioni "modulatamente" svolte, ha conclusivamente dedotto: "... riteniamo che gli avvisi siano dovuti (in quanto in parte non oggetto del ricorso) con le correzioni sopra specificate ... ", si passava alla discussione ed alla susseguente decisione.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti ed i documenti di causa e valutate le risultanze del contraddittorio svoltosi tra le parti, ritiene che le domande così come svolte e portate nel ricorso di parte ricorrente risultano fondate e meritevoli, quindi, di accoglimento.

Il Collegio rileva che:

parte ricorrente deduce nel ricorso "*ad opponendum*" che : -" ... giusta scrittura autenticata ... dal Notaio ... in data 8 maggio 1978 ebbe ad acquistare, per assegnazione in proprietà ai soci di cooperativa edilizia, nell'edificio ... in Vedano al Lambro alla via Petrarca n. 18 un appartamento ad uso abitazione posto al piano primo ... nonché un vano ad uso autorimessa privata posto al piano seminterrato"; -" il coniuge della ricorrente (con il quale è stato scelto il regime patrimoniale di "separazione dei beni") ... giusta scrittura autenticata ... in data 8 maggio 1978 ebbe ad acquistare, per assegnazione in proprietà ai soci di cooperativa edilizia, nell'edificio ... in Vedano al Lambro alla via Petrarca n. 18 un (altro ed adiacente) appartamento ad uso abitazione posto al piano primo ... nonché un vano ad uso cantina posto al piano seminterrato": -" ... giusta denuncia di variazione presentata all'Ufficio del Territorio di Milano, servizi catastali, ha proceduto al collegamento di fatto della propria unità immobiliare con quella (adiacente) del coniuge, e non già all'accatastamento unitario delle due unità immobiliari ... impossibile ad attuarsi (in quanto) i rispettivi diritti di proprietà delle due unità immobiliari risultano spettanti a (i due) soggetti diversi; ciò è di ostacolo alla loro unificazione (pure formale) in un'unica scheda catastale", -"l'unità immobiliare per la quale sono stati notificati ... gli avvisi di accertamento ICI (oggetto dell'impugnazione) costituisce la sola unica unità immobiliare della ricorrente con (dichiarata e non contestata) ... destinazione di abitazione principale della ricorrente ..." ; -"la ricorrente per l'anno 2007 ha corrisposto l'ICI ... operando le detrazioni previste per l'abitazione principale, mentre per l'anno 2008 (in cui era normativamente - D. L. 93/2008 - prevista l'esenzione dell'ICI applicabile alla specifica "abitazione principale") ... ha corrisposto un'imposta per il box di pertinenza"; ecce Il Comune di Vedano al Lambro, ritualmente e tempestivamente costituitosi in giudizio e precisato che : "L'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 (così come pure quello relativo all'anno 2008) è stato emesso per motivazioni diverse ed

è riferito ad immobili diversi", ribadisce che "l'appartamento di cui trattasi ... è accatastato con un subalterno diverso da quello del marito costituendo così due abitazioni pur essendo, a detta dei contribuenti unico appartamento, ma, confermando, così, riconoscitivamente le argomentazioni sostanziali svolte dalla odierna ricorrente, aggiunge : relativamente al 2007, "Dopo aver emesso l'avviso di accertamento ... è stato suggerito al contribuente di redigere una dichiarazione (specificativa) che il derivato complesso dell'unione delle due unità immobiliari - di fatto già una unica unità - non avrebbe trasceso la categoria catastale di appartenenza - peraltro già variata ... nel 2002 -

In seguito alla predetta dichiarazione l'avviso di accertamento sarebbe stato parzialmente annullato in sede di autotutela L'Ufficio stava aspettando la risposta del contribuente ... che ... non è mai pervenuta" e, relativamente al 2008, " sulla base delle motivazioni sopra riportate, essendo stata eliminata l'imposta ICI per la prima casa, l'avviso di accertamento sarebbe stato annullato in sede di autotutela ... ".

Considera la Commissione che le argomentazioni svolte dal Comune di Veduggio al Lambro riconoscono sostanzialmente fondate e corrette le deduzioni svolte, in contrasto agli avvisi di accertamento impugnati, dalla difesa di parte ricorrente specie con riferimento alla caratteristica di "abitazione principale" incontestatamente da attribuirsi alla porzione di immobile "de qua agitur".

Conseguentemente questo Collegio giudicante, con il conforto di altre decisioni su casi analoghi (sent. N. 199/01/'11 di questa Commissione), delibera di accogliere il ricorso annullando gli avvisi di accertamento per la parte oggetto di impugnazione, con compensazione delle spese del giudizio per la quale si ritiene sussistano, per i comportamenti tenuti dalla Parti, motivi di opportunità.

La decisione assorbe e supera tutte le altre domande ed eccezioni svolte dalle Parti nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.